

CODICE DI COMPORTAMENTO**(VERSIONE 1.1/2011)****COMETA S.P.A.**

INTRODUZIONE

SEZIONE A: OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. PREMESSA

SEZIONE B: PRINCIPI GENERALI

2. PRINCIPI GENERALI

SEZIONE C: PARTE SPECIALE

2. PRINCIPI SPECIFICI

- 2.0 INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
- 2.1 TRASPARENZA E INFORMAZIONE
- 2.2 CORRUZIONE
- 2.3 REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE
- 2.4 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO
- 2.5 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- 2.6 REATI SOCIETARI
- 2.7 CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE
- 2.8 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- 2.9 RICETTAZIONE E RICILAGGIO
- 2.10 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- 2.11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDER DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

INTRODUZIONE

A supporto dell'impegno di CoMETA per un comportamento responsabile, a livello di impresa, e per il perseguimento di un futuro sostenibile – sotto il profilo economico, sociale e ambientale – viene predisposto il presente Codice di comportamento aziendale, il quale enuncia le linee guida per una gestione degli affari improntata al rispetto di un'etica pubblica e condivisa.

Esso ha l'obiettivo di disciplinare le decisioni e le iniziative di CoMETA e riguarda sia il comportamento dell'azienda nel suo complesso sia il comportamento dei singoli dipendenti nello svolgimento delle attività proprie di CoMETA.

Esso è, inoltre, subordinato al rispetto delle leggi applicabili ai singoli casi di specie.

Il Codice di comportamento aziendale non ha la pretesa di essere esaustivo, ma piuttosto formula alcune norme minime di comportamento, pertanto esso lascia alla direzione dell'organizzazione la libertà di definire ulteriori regole di comportamento aziendale.

Per garantire che l'etica degli affari sia considerata una questione viva e sentita nell'ambito aziendale, è stato inoltre previsto un programma di formazione dei dipendenti che ha lo scopo di innalzare la soglia della consapevolezza della necessità di un rigoroso rispetto delle regole contenute nel Codice di comportamento aziendale.

CoMETA desidera proporsi come partner responsabile nella società civile, agendo con integrità nei confronti sia dei suoi clienti, dipendenti, fornitori, partner commerciali e concorrenti, sia dei governi, delle agenzie governative, degli azionisti nonché altri terzi interessati dalle sue attività.

CoMETA si impegna ad osservare compiutamente le norme di legge applicabili nei paesi in cui svolge la propria attività ed a valutare regolarmente i propri interessi e gli interessi di persone ed enti con cui viene in contatto allo scopo di stabilire e mantenere con essi un rapporto sano e duraturo.

CoMETA compie ogni sforzo necessario ad adattarsi alla situazione esistente a livello locale nel tentativo di adottare l'approccio più adeguato ai possibili problemi da affrontare, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge applicabile e da una condotta responsabile.

A tale riguardo CoMETA sostiene il principio del dialogo e della cooperazione con tutte le parti coinvolte.

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

0. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 0.1. Il presente Codice di Comportamento (di seguito Codice) intende garantire l'eticità della condotta di CoMETA e, al riguardo, definisce i principi generali e i criteri compatibili con tale obiettivo.
- 0.2. Il Codice, inoltre, è elemento costitutivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) redatto in applicazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (Decreto Legislativo 231 del 08/06/2001¹ e successive integrazioni e modificazioni), al fine di prevenire il compimento di reati in ambito aziendale commessi nell'interesse, ovvero a vantaggio, ovvero per conto di CoMETA.
- 0.2.1. Il MOGC costituisce lo strumento tramite il quale, secondo le disposizioni normative vigenti, CoMETA ha la possibilità di dimostrare la propria mancanza di responsabilità nella ipotesi del compimento di reati compiuti dai soggetti di cui al paragrafo 0.3.
- 0.3. Il MOGC si applica ai seguenti soggetti (di seguito definiti "Destinatari" o "Destinatario"):
- 0.3.1. alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CoMETA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, nonché alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- 0.3.2. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza rispetto a quelle indicate al punto 0.3.1, tra le quali tutti i dipendenti e i lavoratori parasubordinati che operano per CoMETA;
- 0.3.3. eventuali società controllate (anche qualora non formalmente sottoposte a direzione o vigilanza).

¹ Intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

- 0.4. Pertanto, CoMETA garantisce l'adeguata formazione, informazione e sensibilizzazione a tutti i Destinatari sul contenuto del MOGC.
- 0.5. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente Codice e nel Modello di Organizzazione interno inteso a perseguire le sue finalità comporta l'irrogazione di sanzioni, anche disciplinari.
- 0.6. Conformemente a quanto previsto al par. 0.1, CoMETA è particolarmente attenta a promuovere l'applicazione di un comportamento etico nella propria condotta sociale.
- 0.6.1. Pertanto il Codice di Comportamento e i principi etici definiti al suo interno debbono essere portati a conoscenza dei soggetti terzi che a vario titolo abbiano rapporti con CoMETA e, a tal fine, CoMETA li pubblicizza adeguatamente, curandone l'informazione, oltre che ai Destinatari, ai soggetti di cui al punto 0.6.2 e la diffusione al pubblico.
- 0.6.2. In particolare, il Codice di Comportamento e i principi etici ivi contenuti, nonché le procedure e le disposizioni interne al MOGC appositamente destinate a questo scopo, devono essere rispettati anche dai consulenti esterni (qualora non siano sottoposti a direzione o vigilanza), dai fornitori, dai partner e da tutti coloro che operano, anche temporaneamente, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- 0.6.3. Inoltre, anche nei rapporti con i clienti CoMETA promuove il rispetto dei principi etici contenuti nel presente Codice.
- 0.6.4. Il mancato rispetto, a seconda della gravità, può dare luogo alla interruzione dei rapporti.
- 0.7. Il Codice si applica sia per le attività di CoMETA che si svolgono in Italia sia per quelle che si svolgono all'estero.
- 0.8. È dovere di tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di CoMETA di conoscere i contenuti di questo Codice di Comportamento , nonché dell'intero MOGC ed osservare quanto in essi prescritto.
- 0.9. L'applicazione del presente Codice non esonera dal rispetto di altre disposizioni, provvedimenti, circolari, regolamenti, ecc., emanati in CoMETA da chi ne ha la facoltà

(ad es.: security, sicurezza e medicina nei luoghi di lavoro, rispetto della normativa ambientale, archivio, gestione pratiche, ecc.).

0.10. Il Codice non si applica ai comportamenti esclusivamente e strettamente personali che non coinvolgono, in alcun modo, CoMETA, che pure promuove l'eticità dello stile di vita come valore di carattere sociale e collettivo.

0.11. L'Organismo di vigilanza è stato appositamente costituito da CoMETA al fine di garantire l'applicazione del presente Codice e del MOGC.

0.12. Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalazione all'OdV di condotte o circostanze anomale e/o in contrasto con il presente Codice e con il MOGC e di conformarsi alle istruzioni impartite.

0.13. Le segnalazioni debbono avere natura formale quando sia specificamente previsto.

0.13.1. Negli altri casi le segnalazioni, che possono essere inviate anche da terzi, possono avere forma anonima.

0.14. Il presente Codice è composto di capitoli (ad es: 1), paragrafi (ad es: 1.1) e punti (ad es: 1.1.1 o 1.1.1.1).

0.15. Allegati:

0.15.1. Allegato 1: elenco della normativa di riferimento;

0.15.2. Allegato 2: elenco riassuntivo dei termini e delle definizioni utilizzati nel presente Codice.

PRINCIPI GENERALI

1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1. CoMETA ha come obiettivo primario la creazione di valore per i soci, nel rispetto dell'economia di impresa che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
- 1.1.1. A questo scopo sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse, nel rispetto delle procedure interne e di una loro efficace comunicazione.
- 1.1.2. Conseguentemente, CoMETA supporta le dichiarazioni universali, le convenzioni e i trattati internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, specie dei minori, delle donne e dei soggetti più deboli, sugli standard lavorativi, sulla tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
- 1.1.3. Rientra in tale ambito il rispetto della Costituzione, delle leggi e della normativa vigente.
- 1.2. CoMETA si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla vita sessuale, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni, alle credenze religiose o pregiudizi sociali.
- 1.2.1. Difende la dignità della donna, ne promuove la piena integrazione sociale e le pari opportunità, che assicura all'interno della propria organizzazione.
- 1.3. CoMETA promuove il diritto dei minori ad un'infanzia felice e supporta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
- 1.3.1. Si impegna a far conoscere e rispettare a tutti i Destinatari le norme inerenti la prevenzione dei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

- 1.4. CoMETA ritiene l'integrazione tra i popoli e il rispetto dei diritti dell'immigrato come un valore fondante e ineludibile della cultura d'impresa, basato sull'accoglienza, da un lato, e sul rispetto della cultura e delle tradizioni del paese ospitante, dall'altro, nell'ossequio delle regole e delle leggi dello Stato.
- 1.5. CoMETA supporta i principi di diritto internazionale sui quali si fonda la pacifica e civile convivenza tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo.
- 1.6. Nell'ambito della propria attività CoMETA si impegna ad operare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile.
- 1.6.1. Pertanto cura l'impatto ambientale della propria attività, prestando attenzione allo smaltimento dei rifiuti ed al consumo delle risorse energetiche, nella convinzione che sia possibile coniugare il rispetto per l'ambiente con le esigenze di redditività dell'impresa.
- 1.7. CoMETA considera il lavoro come altro valore fondante e ineludibile della cultura d'impresa.
- 1.7.1. Pertanto, si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano nel quale tutti i dipendenti abbiano la possibilità di operare nel pieno rispetto della propria persona e di quella dei colleghi;
- 1.7.2. Ne consegue che i rapporti gerarchici e funzionali siano improntati al massimo rispetto tra le parti.
- 1.8. CoMETA protegge la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi ove si esplica la loro attività, nonché realizza un sistema di gestione e promuove una cultura basata sulla collaborazione delle diverse componenti dell'impresa.
- 1.8.1. Allo stesso modo si impegna ad esigere anche dai propri fornitori il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla normativa in tema di prevenzione dei rischi e di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 1.9. CoMETA protegge i dati personali trattati in ragione dell'attività di impresa, tutelando la dignità, la riservatezza dei dati personali e i diritti degli interessati, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- 1.10. CoMETA intende improntare la propria azione al principio della trasparenza e tracciabilità delle informazioni nei confronti dei propri portatori di interesse, sia pure nel necessario rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto industriale e commerciale, e si impegna ad informarli in modo adeguato, chiaro, rapido ed efficace.
- 1.11. CoMETA conforma il proprio comportamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei concorrenti, dei fornitori, dei clienti e, infine, dell'opinione pubblica, a criteri di massima correttezza e trasparenza, nell'ambito di una sana e concorrenziale economia di mercato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto industriale e commerciale, sulla base delle necessarie verifiche sull'attendibilità commerciale e professionale dei soggetti con cui intrattiene relazioni;
- 1.11.1. Conseguentemente, contrasta le organizzazioni e i comportamenti criminali e impedisce dal nascere ogni condotta corruttiva o non corretta nei confronti dei soggetti citati.
- 1.12. CoMETA tutela il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza delle pubbliche autorità e garantisce la piena collaborazione.
- 1.13. CoMETA intende massimizzare l'efficienza aziendale, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati con il minore sforzo, nel rispetto delle regole del presente Codice, tramite l'utilizzo di metodi, procedure e tecnologie sempre più all'avanguardia, anche allo scopo ottenere un minore utilizzo delle risorse per il pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
- 1.14. CoMETA si impegna ad assicurare ampia visibilità al Codice di Comportamento, nonché a fornire tutti gli strumenti di conoscenza necessari ai Destinatari e a realizzare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione al riguardo.
- 1.15. CoMETA si impegna a contribuire in maniera incisiva alla promozione dei principi del presente Codice all'interno delle società civile, nell'ambito della quale presta la propria attività.

1.16. L'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), è incaricato di vigilare sul rispetto dei presenti principi e dell'applicazione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PARTE SPECIALE

2. PARTE SPECIALE

2.0. INTRODUZIONE AL CAPITOLO

2.0.1. Al fine di aderire a quanto richiesto dalle Linee Guida Confindustria per la implementazione e la corretta attuazione del MOGC, CoMETA prevede, a livello di Codice di Comportamento, alcuni impegni, obblighi e conseguenti divieti relativi solo ad alcune delle pratiche illecite prevenute dal Modello. Gli stessi sono reiterati nelle specifiche procedure di riferimento.

2.1. TRASPARENZA E INFORMAZIONE

2.1.1. CoMETA garantisce la piena trasparenza nel sistema di deleghe e procure interne e definisce le modalità di controllo della gestione dei flussi finanziari aziendali, con particolare attenzione allo scambio di valori di qualsiasi natura.

2.1.2. La conoscenza delle normative e delle scelte aziendali nonché di tutti i riferimenti e i metodi cui si ispira CoMETA, in modo chiaro, inequivocabile ed incontrovertibile costituisce un punto fermo di riferimento su cui si basano la consapevolezza, la cooperazione e la partecipazione.

2.1.3. Conseguentemente CoMETA promuove e supporta un efficiente governo di tutta la documentazione aziendale, gestito in modo dinamico ed efficace anche in un'ottica di miglioramento continuo.

2.2. CORRUZIONE

2.2.1. CoMETA ritiene inaccettabile qualunque forma di corruzione e ne fa esplicito divieto, in ogni sua forma, ai Destinatari.

2.2.2. A tale scopo CoMETA si impegna affinché nessuno dei Destinatari ponga in essere comportamenti che possano in alcun modo costituire condotte e/o pratiche corruttive variamente realizzate nell'interesse o a vantaggio di CoMETA stessa.

2.3. REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

2.3.1. CoMETA vieta ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano costituire malversazioni ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

2.4. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

2.4.1. CoMETA vieta ai Destinatari, di porre in essere comportamenti che possano costituire reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, compresa la promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di everzione dell'ordine democratico o con il fine di dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni, ecc.

2.5. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

2.5.1. CoMETA ritiene inaccettabile e contrasta qualunque forma di reato contro la personalità individuale.

2.5.2. In ragione di quanto sopra CoMETA vieta ai Destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni, di porre in essere comportamenti illeciti costituenti reato contro la personalità individuale, in particolar modo se connessi a pornografia e prostituzione minorile così come a riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

2.5.3. CoMETA, inoltre, rispetta e si assume il precipuo impegno di far rispettare ai propri fornitori le disposizioni vigenti in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile e a quanto previsto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

2.6. REATI SOCIETARI

2.6.1. CoMETA fa espresso divieto ai Destinatari coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili di porre in essere condotte costituenti reato di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori . Vieta , altresì, l'occultamento di documenti, al fine di impedire la realizzazione del reato di impedito controllo, e l'omissione di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale del conflitto di interessi, nonché illecita influenza sull'Assemblea. In CoMETA, inoltre, è esplicitamente vietato porre in essere condotte che possano dare vita a reati quali aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, nonché operazioni in pregiudizio dei creditori.

2.6.2. Per quanto sopra disposto , CoMETA pretende che il comportamento di tutti i soggetti di cui al precedente punto 2.6.1 sia improntato alla massima correttezza, collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati ed elaborazioni nonché segnalazione di eventuali situazioni configuranti , anche solo potenzialmente, conflitto di interesse .

2.7. CRIMINALITA' TRANSAZIONALE

2.7.1. In CoMETA è vietato ai Destinatari compiere reati associativi che possano configurare a vario titolo criminalità organizzata (e segnatamente: partecipazione ad associazioni per delinquere, di stampo mafioso, finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e, pertanto, l'azienda si impegna a prestare particolare attenzione alle aree e alle funzioni aziendali dedicate alle transazioni finanziarie e agli investimenti con controparti estere.

2.7.2. Sempre nel tentativo di contrastare e reprimere fenomeni di criminalità organizzata, CoMETA vieta espressamente ai Destinatari comportamenti che possano costituire traffico di migranti, ai sensi della normativa vigente.

2.7.3. In CoMETA, inoltre, è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere condotte costituenti, anche solo potenzialmente, reato di intralcio alla giustizia.

2.8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

2.8.1. CoMETA vieta espressamente ai Destinatari, ciascuno nel proprio ambito di attività per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di porre in essere condotte che possano configurare in alcun modo violazione del diritto di autore e altri diritti connessi al suo esercizio.

2.9. DELITTI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

2.9.1. In CoMETA è fatto divieto ai Destinatari di compiere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, idonee a configurare reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2.10. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

2.10.1. CoMETA vieta espressamente ai Destinatari, ciascuno nel proprio ambito di attività per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di porre in essere condotte che possano configurare reati contro l'industria e il commercio.

2.11. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

2.11.1. CoMETA vieta ai Destinatari, nell'interesse o per conto della Società, nel proprio ambito di attività per il raggiungimento dell'oggetto sociale di porre in essere comportamenti che possano in alcun modo costituire induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio d'Amministrazione di CoMETA s.p.a.

ALLEGATO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la stesura di tale Codice si è fatto riferimento, oltre che alle regole etiche di correttezza, lealtà, trasparenza e professionalità alle seguenti normative:

A - Convenzioni Internazionali

- Dichiarazione Internazionale dei diritti umani;
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- Dichiarazione ILO;
- La dichiarazione di Rio;
- La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- La Dichiarazione dei diritti del fanciullo;

B – Normativa nazionale

- Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, 1398), in particolare:
 - Art. 316 Bis Malversazione a danno dello Stato.
 - Art. 316 Ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
 - Art. 270 Associazione sovversiva
 - Art. 270 bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
 - Art. 270 ter Assistenza agli associati.
 - Art. 270 quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
 - Art. 270 quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale .
 - Art. 270 sexies Condotte con finalità di terrorismo.
 - Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

- Art. 280 bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
- Art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione .
- Art. 302 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato.
- Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo.
- Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione.
- Art. 306 Formazione di banda armata e partecipazione.
- Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
- Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico.
- Art.316 ter Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.
- Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio.
- Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.
- Art. 321 Pene per il corruttore
- Art. 322 Istigazione alla corruzione.
- Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 378 Favoreggiamento personale.
- Art. 416 Associazione per delinquere
- Art 416 bis Associazione di tipo mafioso.
- Art. 416 ter Scambio elettorale politico- mafioso.
- Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
- Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- Art. 491 Bis Documenti informatici.
- Art.513 Turbata libertà dell'industria e del commercio.
- Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

- Art. 515 frodi nell'esercizio del commercio.
- Art. 517 Vendita dei prodotti industriali con segni mendaci.
- Art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
- Art. 589 Omicidio colposo.
- Art. 590 Lesioni personali colpose.
- Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
- Art. 600 Bis Prostituzione minorile.
- Art. 600 Ter Pornografia minorile.
- Art. 600 Quater Detenzione di materiale pornografico.
- Art. 600 Quater Bis Pornografia virtuale.
- Art. 600 Quinques Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- Art. 601 Tratta e commercio di schiavi.
- Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi.
- Art. 615 Ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
- Art. 615 Quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
- Art. 615 Quinques Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- Art. 617 Quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 617 Quinques Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- Art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- Art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- Art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- Art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Art. 640 comma 2 Truffa in danno dello Stato .
- Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Art. 640 ter Frode informatica.
- Art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- Art. 648 Ricettazione.
- Art. 648 Bis Riciclaggio.
- Art. 648 Ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Codice di Procedura Penale, in particolare:
 - Art. 407, co. 2 lett. a n.5 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo .
- Codice Civile , in particolare:
 - Art. 2621 False comunicazioni sociali
 - Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
 - Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
 - Art. 2625 Impedito controllo
 - Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
 - Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
 - Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

- Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
 - Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
 - Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea
 - Art. 2637 Aggiotaggio
 - Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
-
- D.Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e successivi aggiornamenti;
 - D.Lgs. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate; Art. 185 Manipolazione di mercato;
 - Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
 - Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" – Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma; Art. 171 bis; Art. 171 ter; Art. 171 septies; Art. 171 octies .
 - Legge 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
 - Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone".
 - Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" .
 - D.P.R. n. 43 del 23 Gennaio 1973 – Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 – Art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- D.Lgs. n. 286 del 25 Luglio 1998 – Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
- D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 contenente l’attuazione della direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
- Legge 9 Gennaio 2006 n.7 contenente disposizioni in materia di prevenzione e di divieto delle pratiche di infibulazione.
- Legge 16 Marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

ALLEGATO 2 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

CODICE: Codice di Comportamento.

CoMETA : CoMETA S.p.A..

DESTINATARI: tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CoMETA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, sia per attività che si svolgono in Italia che all'estero. Sono inoltre Destinatari tutte le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza rispetto alle persone precedentemente individuate.

D.Lgs.: Decreto Legislativo.

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica.

FORNITORE/SUBAPPALTATORE: persona fisica o giuridica che fornisce direttamente l'azienda beni e/o servizi.

MOGC: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

ODV: Organismo di Vigilanza.

PA: Pubblica Amministrazione.

PORTATORI DI INTERESSE: soggetti, sia interni che esterni ad una impresa, che possono influenzare oppure che sono influenzati dalla stessa impresa.